

U.C.I.  
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

**REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO**

TITOLO 12

DISCIPLINA E PROCEDURE  
*(versione 04.02.21)*

<b>TITOLO 12: DISCIPLINA E PROCEDURE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 2: PARTE GENERALE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO 3: MISURE DISCIPLINARI .....</b>	<b>7</b>
§ 1 Ammonizione .....	7
§ 2 Biasimo.....	7
§ 3 Squalifica .....	7
§ 4 Ammenda.....	7
§ 5 Restituzione dei premi .....	8
§ 6 Sospensione .....	9
§ 7 Interdizione ad esercitare ogni attività relativa al ciclismo .....	10
§ 8 Misure educative.....	10
§ 9 Altre misure disciplinari .....	10
§ 10 Misure provvisorie .....	10
<b>CAPITOLO 4: INFRAZIONI .....</b>	<b>11</b>
§ 1 Infrazioni relative a fatti di corsa .....	11
§ 2 Infrazioni specifiche .....	11
§ 3 Infrazioni specifiche ad ogni disciplina.....	13
§ 4 Infrazioni specifiche ad ogni organizzatore.....	13
§ 5 Altre infrazioni.....	13
<b>CAPITOLO 5: ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>14</b>
§ 1 Collegio dei commissari .....	14
§ 2 Commissione disciplinare.....	14
§ 3 Federazioni nazionali .....	15
§ 4 Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) .....	16
<b>CAPITOLO 6: PROCEDIMENTO – COMMISSIONE DISCIPLINARE .....</b>	<b>17</b>
§ 1 Disposizione preliminare.....	17
§ 2 Attribuzione delle pratiche .....	17
§ 3 Imparzialità e ricsuzione.....	17
§ 4 Procedimento.....	17
§ 5 Prove .....	18
§ 6 Notifica, termini ed entrata in vigore delle decisioni.....	19
§ 7 Spese procedurali.....	19
§ 8 Accettazione delle conseguenze .....	20
§ 9 Lingue ufficiali .....	20
<b>TABELLA PER FATTI DI CORSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 12.4.001.....</b>	<b>21</b>
<b>CAPITOLO 7: PROCEDIMENTO – COLLEGIO ARBITRALE .....</b>	<b>27</b>
§ 1 Generalità.....	27
§ 2 Collegio arbitrale dell’UCI .....	27

## **TITOLO 12: DISCIPLINA E PROCEDURE**

### **12.0.000**

Salvo disposizioni particolari nel regolamento UCI, il presente titolo disciplina:

- le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI nonché le sanzioni e le procedure relative (Capitoli da 1 a 6);
- le competenze e le procedure in materia di controversie trasmesse al Collegio Arbitrale dell'UCI (Capitolo 7).

## **CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Oggetto**

#### **12.1.001**

I Capitoli da 1 a 6 del presente titolo descrivono le infrazioni alle regole contenute nel regolamento UCI, determinano le sanzioni che esse comportano, gestiscono l'organizzazione ed il funzionamento delle autorità incaricate di giudicarle così come la procedura da seguire di fronte a tali autorità.

### **Campo di applicazione materiale**

#### **12.1.002**

Il presente titolo si applica a tutte le infrazioni commesse nell'ambito o in relazione ad una competizione o attività autorizzata o organizzata dall'UCI, da una Confederazione continentale o da una Federazione nazionale affiliata. Al di fuori di questo ambito, si applica quando si verificano gravi infrazioni agli statuti dell'UCI. Si applica inoltre in caso di infrazione ai regolamenti UCI se nessun altro ente è competente.

Il presente titolo deve essere ripreso nei corrispondenti regolamenti delle Federazioni nazionali.

### **Campo di applicazione materiale**

#### **12.1.003**

Sono assoggettati al presente titolo:

- a) le Federazioni nazionali e le Confederazioni continentali
- b) I tesserati, così come ogni altra persona senza licenza che partecipi ad una competizione o attività autorizzata o organizzata dall'UCI, da una Confederazione continentale o da una Federazione Nazionale membro;
- c) Le squadre ed i raggruppamenti di squadre;
- d) Gli organizzatori di prove ciclistiche;
- e) I commissari;
- f) Gli agenti di corridori;
- g) Le persone sottoposte al codice etico dell'UCI;
- h) Ogni persona o entità che rappresenti o lavori per conto dell'UCI, ad esclusione dei salariati UCI;
- i) Ogni persona o entità che rappresenti o lavori per conto di una squadra o di un raggruppamento di squadre, o di un organizzatore di prove ciclistiche.

### **Campo di applicazione temporale**

#### **12.1.004**

Il presente titolo si applica, senza restrizioni, a tutti i fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore.

Le disposizioni materiali si applicano anche a fatti accaduti anteriormente se questi sono più favorevoli alle persone coinvolte e sui quali gli organi di giustizia dell'UCI (ivi compresa, se del caso, l'autorità di ricorso) si pronuncino dopo l'entrata in vigore.

Le regole procedurali si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente titolo.

### **Campo di applicazione geografica**

#### **12.1.005**

Il presente titolo si applica ai territori di tutte le Federazioni nazionali membri dell'UCI.

## **Applicabilità e messa in opera delle decisioni**

### **12.1.006**

Le misure disciplinari pronunciate in virtù del Regolamento UCI sono esecutive nei territori di tali Federazioni nazionali.

Le Federazioni nazionali (ed i loro membri o tesserati) devono rispettare e mettere in atto le decisioni rese dall'UCI. La mancanza di recepimento e di messa in atto costituisce un'infrazione che può generare delle sanzioni con riferimento al presente regolamento.

L'UCI può estendere a livello mondiale gli effetti di una decisione resa da una Federazione nazionale se questa è stata presa secondo le regole e le procedure conformi alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso il seguente paragrafo §2 è applicabile in caso di mancata messa in atto. Le Federazioni nazionali sono tenute ad informare immediatamente l'UCI di ogni sospensione o interdizione ad esercitare pronunciata dai loro organi di giustizia.

## **Diritto applicabile**

### **12.1.007**

In caso di lacuna del presente titolo, la competente autorità decide secondo i principi generali del diritto. Essa si ispira alle regole abituali dell'UCI o, in difetto, alle regole che stabilirà quando si trova ad agire come legislatore.

## **Genere e numero**

### **12.1.008**

Il maschile può essere utilizzato a titolo generico nel presente titolo per concisione. Comprende in questo caso il femminile. Allo stesso modo, il singolare può comprendere il plurale e viceversa a meno che una specificità di genere o di numero non condizioni l'oggetto o lo scopo della regola.

## **CAPITOLO 2: PARTE GENERALE**

### **Principi**

#### **12.2.001**

I comportamenti antisportivi, i fatti di corsa e le infrazioni agli statuti, ai regolamenti, alle decisioni e direttive dell'UCI sono sanzionate per via disciplinare.

Le misure disciplinari previste nel presente titolo possono essere pronunciate per infrazioni commesse prima, durante o dopo una competizione, così come per una delle infrazioni commesse al di fuori di una competizione, nella misura in cui esista un legame sufficiente con una attività gestita dall'UCI.

Le competenze della Commissione etica dell'UCI e delle autorità penali restano riservate.

### **Misure generali**

#### **12.2.002**

Ogni persona o entità alla quale si applichi il presente titolo è passibile di una o più delle seguenti misure disciplinari quando essa infranga il presente titolo, il regolamento UCI o ogni altra regola stabilita dall'UCI:

- a) ammonizione;
- b) biasimo;
- c) squalifica;
- d) ammenda;
- e) restituzione dei premi, medaglie, ecc.;
- f) sospensione dall'esercizio dell'attività relativa al ciclismo;
- g) interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività relativa al ciclismo;
- h) misure educative;
- i) altre misure disciplinari.

### **Determinazione delle misure disciplinari**

#### **12.2.003**

La Commissione disciplinare determina il tipo e l'estensione delle misure disciplinari tenendo conto dell'insieme delle circostanze ed in particolare di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

### **Combinazione delle sanzioni**

#### **12.2.004**

Salvo disposizioni contrarie, le sanzioni previste nel presente titolo possono essere combinate.

### **Recidiva**

#### **12.2.005**

La misura disciplinare prevista da una disposizione del regolamento può essere aggravata in caso di recidiva, fino a raddoppiare l'importo dell'ammenda o della durata della sospensione.

### **Fonte**

#### **12.2.006**

Quando le notizie fornite dalla persona o l'entità da sanzionare sono state disciplinarmente determinanti per la scoperta di un'altra violazione grave al regolamento UCI, la Commissione disciplinare può, nell'esercizio della sua libertà di apprezzamento, attenuare liberamente la misura disciplinare, addirittura rinunciare ad ogni misura disciplinare.

### **Pubblicazione**

#### **12.2.007**

Le decisioni disciplinari possono essere pubblicate o essere oggetto di un comunicato stampa sul sito internet UCI e/o, su richiesta dell'UCI, sul sito delle Federazioni nazionali.

### **Prescrizione**

#### **12.2.008**

Salvo indicazione contraria, ogni infrazione prevista dal presente titolo è prescritta se non è riportata alla Commissione disciplinare nel termine di un anno a partire dal giorno in cui è stata scoperta.

Salvo indicazione contraria, ogni infrazione prevista dal presente titolo è prescritta dopo tre anni dal momento in cui è stata commessa. La prescrizione è interrotta durante il procedimento disciplinare ivi compreso in caso di appello.

Se un'infrazione è stata dissimulata dal suo autore con mezzi contrari alla buona fede, il termine decorre dal momento in cui essa è stata accertata.

### **Colpevolezza**

#### **12.2.009**

Le infrazioni disciplinari sono punibili sia che siano state commesse intenzionalmente o per negligenza.

### **Tentativo**

#### **12.2.010**

Il tentativo di commettere un'infrazione disciplinare è ugualmente sanzionato per via disciplinare, ma può essere oggetto di una misura disciplinare attenuata.

### **Partecipazione**

#### **12.2.011**

Chiunque partecipi ad un'infrazione come istigatore o come complice può ugualmente essere oggetto di una misura disciplinare.

### **Obbligo di riferire**

#### **12.2.012**

Ogni persona assoggettata al presente regolamento ha l'obbligo di riferire all'UCI ogni infrazione al presente regolamento di cui verrà a conoscenza.  
Il mancato rapporto costituisce un'infrazione.

## CAPITOLO 3: MISURE DISCIPLINARI

### §1 Ammonizione

#### Definizione

##### 12.3.001

Un' ammonizione è un richiamo al contenuto di una regola disciplinare. Può essere comminato da un commissario o dalla Commissione disciplinare.

### § 2 Biasimo

#### Definizione

##### 12.3.002

Un biasimo è un'espressione formale di disapprovazione indirizzata all'autore di un'infrazione. Il biasimo è scritto e formulato in maniera solenne.

### § 3 Squalifica

#### Definizione

##### 12.3.003

La squalifica può prendere la forma di divieto di partenza **per un corridore o per una squadra** o messa fuori competizione, o può intervenire posteriormente alla competizione.  
*(testo modificato al 01.01.21)*

#### Conseguenze della squalifica

##### 12.3.004

La squalifica di un corridore o di una squadra procura l'invalidazione di tutti i risultati e le classifiche della relativa prova ed alla perdita di tutti i premi, punti e medaglie conquistati.

Salvo disposizione particolare, la posizione del corridore o della squadra squalificato/a è presa dal corridore o dalla squadra che segue in classifica, in modo tale che tutte le posizioni siano sempre occupate.

A titolo eccezionale, in una prova **multifase** che si disputa in competizione diretta tra due o più corridori o squadre, nessun corridore o squadra potrà prendere la posizione di un corridore o squadra squalificato/a salvo non si siano affrontati in competizione diretta **nell'ultima fase**.

Un corridore squalificato in una prova a tappe non potrà partecipare a nessun' altra prova per tutta la durata della gara che gli è valsa la sanzione, sotto pena di sanzione da parte della commissione disciplinare.

*(testo modificato al 01.01.21)*

### § 4 Ammenda

#### Definizione

##### 12.3.005

Fatte salve le ammende per fatti di corsa che sono regolate a specifiche disposizioni e di competenza del collegio dei commissari, a tutte le persone o organismi assoggettati al presente titolo potrà essere imposta un'ammenda da parte della Commissione Disciplinare per importi che vanno da CHF 1.000 a CHF 100.000.

*(testo modificato al 15.02.19)*

#### Valuta

##### 12.3.006

L'ammontare delle ammende previste dai regolamenti dell'UCI è indicato in franchi svizzeri (CHF). L'UCI o una federazione nazionale nel provvedere alla fatturazione di un'ammenda possono tuttavia esigere il pagamento in altra valuta.

In caso di pagamento in un'altra moneta, la somma trasmessa dovrà corrispondere almeno alla cifra prevista in franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore il giorno del versamento, al netto di ogni spesa.  
(testo modificato al 15.02.19)

### **Riduzione degli importi**

#### **12.3.007**

Il comitato direttivo può ridurre l'ammontare delle ammende fissate nel regolamento UCI per gli assoggettati dei continenti o paesi che egli determina.

### **Termini**

#### **12.3.008**

Le ammende destinate all'UCI devono essere pagate nel mese dell'invio della fattura. Tale fattura è inviata alla persona o all'organismo a cui si rivolge. Inoltre è validamente inviata alla sua attenzione presso la sua Federazione nazionale, al suo club o alla sua squadra.

Se l'ammontare totale non è interamente corrisposto un mese dopo la scadenza, il contravvenente è sospeso a pieno titolo fino al momento in cui avrà pagato la totalità dell'ammontare.

Se il contravvenente deve subire una sospensione per altra causa, la sospensione per il mancato pagamento si aggiunge alla durata di quest' altra sospensione.

### **Responsabilità in solido**

#### **12.3.009**

La squadra del contravvenente al momento dell'infrazione sono responsabili in solido del pagamento delle ammende inflitte ai tesserati per infrazioni ai Regolamenti dell'UCI. Questa regola è allo stesso modo applicabile alle federazioni nazionali quando il trasgressore le rappresenta nel momento in cui commette l'infrazione.

Se del caso, sarà fatto ricorso alla garanzia bancaria depositata all'UCI o presso la federazione nazionale.

(testo modificato al 15.02.19)

### **Incasso delle ammende**

#### **12.3.010**

Le ammende comminate per i fatti di corsa relativi al calendario internazionale delle differenti discipline sono percepite dall'UCI. Il Comitato Direttivo può prevedere che una percentuale delle ammende incassate vengano introitate dalla Federazione nazionale del relativo organizzatore, secondo le modalità che fisserà.

Le ammende comminate per le infrazioni per fatti di corsa relativi al calendario nazionale delle differenti discipline sono percepite dalla Federazione nazionale dell'organizzatore della prova.

## **§ 5 Restituzione dei premi**

### **Definizione**

#### **12.3.011**

La persona o l'ente condannato a restituire un premio deve rendere i vantaggi ricevuti in particolare i premi e gli oggetti simbolici (medaglie, coppe, maglie etc) secondo le istruzioni dell'amministrazione dell'UCI.

### **Modalità di restituzione**

#### **12.3.012**

Il premio deve essere restituito **nel lasso di un mese successivo alla relativa notifica all'ente che lo ha pagato (organizzatore, relativa federazione nazionale o piattaforma centralizzata). Il premio sarà ridistribuito** secondo la classifica modificata.

Il corridore o la squadra saranno sospesi a pieno diritto se il premio non è stato restituito entro un mese dalla notifica e finché l'importo dovuto non sia stato regolato.

Il capoverso precedente si applica ugualmente ad ogni intermediario o beneficiario in possesso del premio quando è reclamata la sua restituzione.

(testo modificato al 04.02.21)



## **§ 6 Sospensione**

### **Definizione**

#### **12.3.013**

Il persone o l'ente verso cui è imposta una sospensione non potrà, durante tale periodo, partecipare a nessun titolo ad una competizione o ad un'attività autorizzata o organizzata dall'UCI, da una Confederazione Continentale o da una Federazione nazionale membro.

### **Responsabilità della persona o dell'ente sospeso**

#### **12.3.014**

Durante il periodo di sospensione la persona o l'ente sospeso resta assoggettato a tutti i regolamenti UCI e resta assoggettato alla giurisdizione delle istituzioni disciplinari.

### **Aiuto finanziario durante il periodo di sospensione**

#### **12.3.015**

Durante il periodo di sospensione la persona o l'ente sospeso non può ricevere alcun aiuto finanziario o altro vantaggio legato alla sua pratica sportiva.

### **Sospensione e altre misure in applicazione del regolamento antidoping**

#### **12.3.016**

I periodi di ineleggibilità e le altre conseguenze previste dal regolamento antidoping dell'UCI sono preservati. Se del caso, una sospensione pronunciata in applicazione del presente articolo si applicherà al di fuori di un periodo di ineleggibilità comminato in applicazione delle regole antidoping.

### **Sospensione di una squadra, di un'associazione o di ogni altra formazione**

#### **12.3.017**

In caso di sospensione di una squadra, di un'associazione o di ogni altra formazione, tutti i tesserati che ne sono membri o che sono legati in altro modo sono egualmente sospesi, salvo autorizzazione del Comitato Direttivo per esercitare la loro attività a titolo individuale, se del caso alle condizioni che lo stesso Comitato fisserà.

### **Ritiro della licenza**

#### **12.3.018**

La sospensione comporta il ritiro della licenza per la durata della sospensione. Allo scadere del periodo di sospensione, la persona sospesa non beneficia della restituzione della sua licenza o dell'ottenimento di una nuova, e non è ammessa a partecipare a manifestazioni ciclistiche a qualunque titolo, se non ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dal presente titolo, dal regolamento UCI o da tutte le decisioni prese in conformità allo stesso.

### **Partecipazione di un tesserato sospeso ad una manifestazione ciclistica**

#### **12.3.019**

Ogni partecipazione di un tesserato sospeso ad una manifestazione ciclistica è nulla e può essere oggetto di un'ammenda al senso del presente titolo. Inoltre il periodo di sospensione inizialmente inflitto ricomincia a decorrere dalla data di partecipazione irregolare. Questa può essere adattata in funzione dell'errore del tesserato e delle altre circostanze del caso.

### **Effetto della sospensione**

#### **12.3.020**

La sospensione deve essere effettiva sul piano sportivo. Deve avere effetto nel periodo di normale attività dell'interessato. A tal fine, la data d'entrata in vigore può essere determinata in maniera specifica e la sospensione potrà essere ripartita su più periodi distinti.

## **§ 7 Interdizione ad esercitare ogni attività relativa al ciclismo**

### **Definizione**

#### **12.3.021**

Una persona può essere interdetta alla partecipazione ad attività che ricadono sotto la giurisdizione dell'UCI e/o delle Federazioni nazionali.

## **§ 8 Misure educative**

### **Definizione**

#### **12.3.022**

Possono essere proposte misure educative al posto o ad integrazione di un'altra misura disciplinare.

## **§ 9 Altre misure disciplinari**

### **Definizione**

#### **12.3.023**

La Commissione disciplinare può decidere di pronunciare altre misure disciplinari che non sono previste nella presente sezione.

## **§ 10 Misure provvisorie**

### **Definizione**

#### **12.3.024**

Quando è verosimile che un'infrazione sia stata commessa e che una decisione definitiva non potrà essere presa abbastanza in fretta, la Commissione disciplinare può, se lo ritiene necessario pronunciare delle misure provvisorie che comprendano in particolare l'imposizione di una sospensione provvisoria.

La Commissione disciplinare può decidere di pronunciare altre misure provvisorie per assicurare il rispetto di una sanzione già in vigore.

### **Prove**

#### **12.3.025**

La Commissione disciplinare delibera sulla base di prove disponibili al momento della decisione.

### **Decisione ed esecuzione**

#### **12.3.026**

La Commissione disciplinare rende la sua decisione nel minor tempo possibile. La decisione è immediatamente esecutoria.

In caso di urgenza o quando le circostanze lo richiedono, non è tenuta ad ascoltare la o le parti coinvolte prima di rendere la sua decisione.

### **Determinazione della durata della sospensione provvisoria**

#### **12.3.027**

Se una sospensione è stata pronunciata a titolo provvisorio, la durata della sua applicazione effettiva è imputata su quella di un'eventuale sospensione definitiva.

## CAPITOLO 4: INFRAZIONI

### § 1 Infrazioni relative a fatti di corsa

#### Definizione

##### 12.4.001

Le infrazioni relative a fatti di corsa sono le infrazioni indicate nelle tabelle fatti di corsa di cui ai seguenti articoli:

- 2.12.007 per il ciclismo su strada
- 3.10.008 per il ciclismo su pista
- 4.15.001 per il mountain bike

La tabella fatti di corsa applicabili alle altre discipline è annessa al presente titolo.

Sono esclusivamente pronunciate dai commissari. Non sono suscettibili d'appello salvo in caso di ammende superiori ai seguenti importi:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a) Strada:        | Colonna 1: ammenda superiore a CHF 1.000<br>Colonna 2: ammenda superiore a CHF 500<br>Colonna 3: ammenda superiore a CHF 200 |
| b) Pista:         | Colonna 1: ammenda da CHF 200<br>Colonna 2: ammenda da CHF 100   |
| c) Ciclocross:    | Colonna 1: ammenda da CHF 200<br>Colonna 2: ammenda da CHF 100   |
| d) Mountain Bike: | Colonna 1: ammenda da CHF 200<br>Colonna 2: ammenda da CHF 100   |
| e) Paraciclismo:  | Colonna 1: ammenda da CHF 200<br>Colonna 2: ammenda da CHF 100   |

Il termine per l'appello è di 10 giorni a partire dalla notifica della decisione.

*(testo modificato al 1.01.04; 11.02.20; 12.06.20)*

### § 2 Infrazioni specifiche

#### Definizione

##### 12.4.002

Le infrazioni specifiche indicate qui di seguito sono di esclusiva competenza della Commissione disciplinare sia che le circostanze in questione siano relative o costituiscano dei fatti di corsa identificati o meno nelle tabelle.

#### Frode tecnologica

##### 12.4.003

La frode tecnologica è un'infrazione all'articolo 1.3.010 sanzionata disciplinarmente.

La frode tecnologica può realizzarsi attraverso:

- a) la presenza, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica, di una bicicletta che non corrisponde alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010
- b) L'utilizzo da parte di un corridore, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica di una bicicletta che non corrisponda alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010.

E' compito di ogni corridore e di ogni squadra, o di ogni altra entità che il corridore rappresenta (in particolare le Federazioni Nazionali nell'ambito delle corse a cui partecipano le squadre nazionali) assicurarsi che tutte le loro biciclette siano in ogni momento conformi alle disposizioni di cui all'art.

1.3.010. La presenza di una bicicletta non conforme alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica, costituisce una frode tecnologica da parte del corridore e della squadra o di ogni altra entità che il corridore rappresenta, sia che la bicicletta sia stata utilizzata durante la competizione o no.

La frode tecnologica è assoggettata ad una prescrizione assoluta di 10 anni a partire dal giorno in cui viene commessa.

### **Discriminazione**

#### **12.4.004**

Ogni persona o entità assoggettata al presente titolo che, con parole o con azioni, sminuisce, discrimina o denigra una persona o un gruppo di persone in un modo che reca offesa alla dignità umana a causa della sua razza, del colore della pelle, del suo sesso, dell'orientamento sessuale della sua religione, delle sue convinzioni politiche, della sua lingua, della sua origine etnica o nazionale o della sua condizione sociale sarà sanzionata disciplinarmente.

### **Minacce**

#### **12.4.005**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo che proferisce minacce sarà sanzionato disciplinarmente.

### **Coercizione**

#### **12.4.006**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo che, con mezzi violenti, minacce o in altro modo, eserciti una pressione su di un commissario, un classificatore o altra autorità, per spingerlo a prendere, non prendere o a ritirare una decisione assunta sarà sanzionato disciplinarmente.

### **Messa in pericolo**

#### **12.4.007**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo che esponga gli altri ad un rischio immediato di morte o di ferimento attraverso un gesto deliberato o un comportamento contrario alle regole di sicurezza o di prudenza sarà sanzionato disciplinarmente.

### **Frode**

#### **12.4.008**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo che frodi, inganni o agisca in maniera illegale per trarne un qualunque vantaggio sarà sanzionato disciplinarmente. La trasmissione di false informazioni rappresenta un caso di frode ai sensi della presente disposizione.

La frode è soggetta ad una prescrizione assoluta dopo 5 anni a partire dal giorno in cui è stata commessa.

### **Vie di fatto**

#### **12.4.009**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo che attentii all'integrità fisica di una persona sarà sanzionato disciplinarmente.

### **Sospensione di una squadra registrata all'UCI in virtù del regolamento antidoping.**

#### **12.4.010**

La Commissione disciplinare può pronunciare una sospensione di una squadra conformemente all'articolo 7.12 del Regolamento antidoping UCI.

### **Infrazione al codice etico UCI**

#### **12.4.011**

Le infrazioni relative al codice etico UCI possono essere sanzionate dalla Commissione disciplinare conformemente alle disposizioni di quest'ultimo.

### **§ 3 Infrazioni specifiche ad ogni disciplina**

#### **Definizione**

##### **12.4.012**

Possono essere previste negli altri titoli del Regolamento UCI delle infrazioni specifiche per ogni disciplina.

### **§ 4 Infrazioni specifiche ad ogni organizzatore**

#### **Principio**

##### **12.4.013**

Per il ciclismo su strada, la Commissione disciplinare è competente in tema di misure disciplinari secondo la tabella di cui all'articolo 2.12.013, se essa è adita conformemente all'articolo 2.12.010 B. Per le altre discipline, la Commissione disciplinare può pronunciare le misure disciplinari che ritiene appropriate per ogni infrazione prevista di seguito.

#### **Mancanza di sicurezza**

##### **12.4.014**

Ogni organizzatore risponde dell'ordine e della sicurezza sul percorso della corsa e nei suoi accessi immediati. Risponde di ogni incidente ed è passibile di misure disciplinari, a meno che possa provare che le misure relative alla organizzazione concretamente messe in opera corrispondevano alle norme di sicurezza applicabili in materia e che, tenuto conto delle circostanze concrete, erano sufficienti sui piani qualitativo e quantitativo.

#### **Trasgressione degli obblighi contrattuali**

##### **12.4.015**

Ogni organizzatore potrà essere sanzionato disciplinarmente in caso di trasgressione intenzionale dei propri obblighi contrattuali.

#### **Trasgressione degli obblighi regolamentari**

##### **12.4.016**

Ogni organizzatore potrà essere sanzionato disciplinarmente in caso di trasgressione grave ripetuta ad un obbligo previsto nel regolamento UCI, nelle guide dell'organizzatore in vigore per le differenti discipline, nel disciplinare per gli organizzatori dell'UCI WorldTour, nelle differenti guide tecniche così come in ogni altra direttiva o altri documenti che prevedano degli obblighi a carico degli organizzatori.

### **§ 5 Altre infrazioni**

#### **Definizione**

##### **12.4.017**

Ogni persona o ente assoggettato al presente titolo deve comportarsi nel rispetto dei principi di legalità, integrità e spirito sportivo.

Infrange questi principi colui che:

- a) Si comporta in maniera tale da arrecare danno all'immagine, alla reputazione o agli interessi del ciclismo e dell'UCI;
- b) Contravviene a decisioni e/o istruzioni degli organi di giustizia, delle Commissioni o di altre autorità dell'UCI;
- c) Non rispetta le istruzioni dei Commissari;
- d) Insulta, pronuncia frasi diffamatorie o contravviene in altra maniera alle regole elementari della decenza;
- e) Viola in maniera seria o ripetuta qualsiasi disposizione di un regolamento dell'UCI non specificatamente repressa;
- f) Si comporta in maniera antisportiva assumendo qualsiasi altro comportamento.

## **CAPITOLO 5: ORGANIZZAZIONE**

### **§ 1 Collegio dei commissari**

#### **Definizione e competenza**

##### **12.5.001**

Il collegio dei commissari è competente per giudicare e sanzionare tutti i fatti di corsa secondo la tabella dei fatti di corsa applicabile alle diverse discipline. Ad eccezione del ciclismo su strada, i titoli del Regolamento relativi alle differenti discipline possono prevedere delle disposizioni specifiche che danno competenza al collegio dei commissari per altre infrazioni.

Prima di prendere la sua decisione, il collegio dei commissari può convocare ed ascoltare l'interessato se le circostanze lo giustificano.

Il collegio dei commissari potrà giudicare i fatti di corsa di cui viene a conoscenza fino a quando è insediato.

Un fatto di corsa, che sia stato sanzionato, non sanzionato o che sia sfuggito al collegio dei commissari, non sarà rivisto, a meno che il comportamento riprovevole costituisca un'infrazione di competenza della Commissione disciplinare secondo il presente titolo.

Se considera che un fatto di corsa sia anche suscettibile di costituire un'infrazione di competenza della Commissione disciplinare, il commissario deve riportarlo all'UCI.

#### **Notifica**

##### **12.5.002**

Le decisioni sono notificate attraverso la pubblicazione del comunicato del Collegio dei commissari. Possono allo stesso modo essere notificate verbalmente alla persona coinvolta o alla sua squadra.

Ogni ricorso ai sensi dell'art. 12.4.001 deve essere presentato entro 10 giorni dalla notifica della decisione.

La Commissione disciplinare può d'ufficio o su richiesta decidere di sospendere l'esecuzione di una decisione del Collegio dei commissari.

### **§ 2 Commissione disciplinare**

#### **Composizione**

##### **12.5.003**

La Commissione disciplinare si compone di un presidente e di membri designati dal Comitato Direttivo dell'UCI.

I membri della Commissione disciplinare non possono essere impiegati dell'UCI, esercitarvi una funzione qualunque né appartenere ad alcuna commissione ad eccezione del Collegio arbitrale UCI.

#### **Competenza**

##### **12.5.004**

Salvo specifiche disposizioni contrarie, la commissione disciplinare è competente per giudicare e sanzionare le infrazioni al presente titolo, ai regolamenti dell'UCI e al Codice etico UCI. Questa competenza può esercitarsi indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata oggetto di una sanzione pronunciata dal collegio dei commissari in virtù della tabella dei fatti di corsa. La Commissione disciplinare è egualmente competente sui ricorsi in materia di fatti di corsa ai sensi dell'articolo 12.4.001. Ogni ricorso deve contenere una descrizione dei fatti accaduti ed una copia della decisione contestata del collegio dei commissari.

Ad eccezione dei casi di ricordo, la commissione disciplinare è adita dall'UCI.

#### **Segreteria**

##### **12.5.005**

Il Comitato Direttivo dell'UCI mette a disposizione della Commissione disciplinare una segreteria incaricata dell'insieme dei compiti amministrativi, della comunicazione e delle notifiche della Commissione Disciplinare.

Tutta la corrispondenza indirizzata alla Commissione disciplinare è inviata alla segreteria al seguente indirizzo:

UCI Disciplinary Commission  
c/o Union Cycliste Internationale  
CH-1860 Aigle  
[Disciplinary.Commission@Uci.ch](mailto:Disciplinary.Commission@Uci.ch)

Tutte le notifiche e le comunicazioni sono indirizzate alle parti dalla Commissione disciplinare attraverso la segreteria. Le notifiche e le comunicazioni sono inviate all'indirizzo elettronico indicato dalla parti.

### **Confidenzialità**

#### **12.5.006**

La Commissione disciplinare vigila affinché ogni informazione divulgata nell'ambito delle procedure e che non sia di dominio pubblico resti confidenziale.

Tutte le parti, così come la segreteria, i testimoni, gli esperti, interpreti o ogni altra persona coinvolta nella procedura sono tenuti a rispettare la natura confidenziale di ogni informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito della procedura.

Il capoverso qui sopra non limita tuttavia il diritto dell'UCI di rendere pubblico l'esistenza e lo stato di avanzamento di un procedimento in corso così come del suo risultato.

## **§ 3 Federazioni nazionali**

### **Confidenzialità**

#### **12.5.007**

I fatti di corsa commessi nel corso di competizioni iscritte in un calendario nazionale sono giudicate e sanzionate dalla Federazione nazionale dell'organizzatore della prova seguendo il suo proprio regolamento.

Le Federazioni nazionali non possono introdurre altri fatti di corsa che costituiscono delle infrazioni, né sanzioni differenti da quelle contenute nel presente titolo.

### **Obbligo di procedere**

#### **12.5.008**

La Federazione nazionale è obbligata ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti dei propri tesserati ogni qual volta venga a conoscenza di un'infrazione ai regolamenti dell'UCI per i quali essa è competente.

La Federazione nazionale deve assicurare un procedimento equo ai suoi tesserati.

### **Diritto dell'UCI di adire**

#### **12.5.009**

Se in caso di infrazione ai regolamenti UCI una Federazione nazionale non agisce essa stessa, l'UCI, dopo aver dato tempo e modo per farlo, avrà il diritto di adire la Commissione disciplinare che avrà competenza esclusiva per trattare tale infrazione.

La Federazione in oggetto sarà inoltre passibile di sanzioni disciplinari.

### **Ricorso dell'UCI**

#### **12.5.010**

L'UCI dovrà avere il diritto di ricorso contro tutte le decisioni disciplinare emanate da una Federazione nazionale. Questo diritto dovrà essere previsto nei regolamenti della Federazione nazionale. In difetto, un ricorso potrà essere depositato alla Commissione disciplinare che diventa esclusivamente competente.

### **Delegazione di competenza**

#### **12.5.011**

La Commissione disciplinare eserciterà la competenza del Comitato direttivo per comminare ammende verso le Federazioni nazionali. La competenza del Comitato direttivo in materia di sospensione delle Federazioni nazionali non può essere delegata.

### **Ricorso all'UCI**

#### **12.5.012**

Se un tesserato non ha, secondo il regolamento della Federazione nazionale, la possibilità di presentare un ricorso contro una decisione a lui avversa, può presentare un ricorso alla Commissione disciplinare dell'UCI se gli è stata inflitta una sospensione di un mese o più. Questo ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della decisione presa.

La Commissione disciplinare decide in ultima istanza.

## **§ 4 Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)**

### **Appelli**

#### **12.5.013**

Le decisioni rese dalla Commissione disciplinare possono essere oggetto di un appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Solo l'UCI e le parti in causa in una procedura possono presentare appello avverso la decisione della Commissione disciplinare.

### **Termini per l'appello**

#### **12.5.014**

Gli appelli devono essere presentati davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport entro un termine di 21 giorni a partire dal giorno in cui è stata notificata alla parte ricorrente la decisione soggetta ad appello.



## **CAPITOLO 6: PROCEDIMENTO – COMMISSIONE DISCIPLINARE**

### **§ 1 Disposizione preliminare**

#### **Principio**

##### **12.6.001**

Le disposizioni del presente capitolo sono volte ad assicurare il trattamento semplice, efficace e rapido dei dossier sottoposti, in particolare con la collaborazione delle parti e dei rappresentanti, nel rispetto delle garanzie essenziali del procedimento ed in particolare il diritto delle parti di essere ascoltate.

La Commissione disciplinare determina la procedura applicabile tenendo conto di tutte le garanzie procedurali.

Ogni questione procedurale che non sarà prevista nel presente titolo o nel Regolamento UCI sarà decisa dalla Commissione.

### **§ 2 Attribuzione delle pratiche**

#### **Designazione del giudice da parte della segreteria**

##### **12.6.002**

Quando si avvia il procedimento, la segreteria designa un giudice unico scelto tra i membri della Commissione disciplinare consultandosi con il Presidente della Commissione disciplinare.

Secondo le circostanze, la segreteria può nominare un collegio di tre giudici.

### **§ 3 Imparzialità e ricusazione**

#### **Imparzialità**

##### **12.6.003**

La Commissione disciplinare rende le sue decisioni in totale imparzialità.

#### **Ricusazione**

##### **12.6.004**

Se l'imparzialità di un membro della Commissione disciplinare può essere messa legittimamente in dubbio, questo non può essere designato per deliberare sulla pratica in questione.

Ogni membro della Commissione disciplinare è tenuto a rivelare immediatamente tutte le circostanze suscettibili di inficiare la sua imparzialità.

Ogni richiesta di ricusazione deve essere inviata alla segreteria entro sette giorni dalla data in cui la parte richiedente la ricusazione ha preso conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto prendere conoscenza del motivo della ricusazione.

Ogni decisione concernente una richiesta di ricusazione riguardo un membro della Commissione disciplinare è presa dal Presidente della Commissione dopo aver invitato il membro in questione a sottoporre le sue osservazioni per iscritto. La decisione non è suscettibile di ricorso a sé stante.

Se la richiesta di ricusazione riguarda il Presidente della Commissione disciplinare, la segreteria designerà un altro membro che delibererà sulla richiesta.

### **§ 4 Procedimento**

#### **Lingua del procedimento**

##### **12.6.005**

Il procedimento è condotto in una delle due lingue ufficiali dell'UCI, inglese o francese.

La Commissione disciplinare determina la lingua che sarà utilizzata durante il procedimento. Ogni documento redatto in un'altra lingua dovrà essere accompagnato dalla sua traduzione nella lingua del procedimento; il costo della traduzione è a carico della parte che presenta il documento.

La Commissione disciplinare è libera di accettare o di non tenere in considerazione un documento presentato in una lingua diversa da quella del procedimento. La Commissione disciplinare può dispensare dalla traduzione se il documento è in una lingua compresa dalle parti e dalla Commissione disciplinare.

### **Procedimento scritto - Udienza**

#### **12.6.006**

Il procedimento può essere condotto per iscritto. Le parti depositano delle osservazioni scritte ed i loro mezzi di prova.

La Commissione disciplinare può, su sua iniziativa, o su richiesta di una delle parti, convocare le parti in udienza.

Le udienze possono svolgersi con mezzi elettronici (tele o video conferenza).

L'udienza si svolge nella lingua del procedimento. Ogni parte può essere assistita, a proprie spese, da un interprete indipendente. Le parti sono incaricate di verificare ciò che gli interpreti chiedono a testimoni ed esperti di cui esse hanno richiesto la partecipazione all'udienza. La Commissione disciplinare può dispensare dalla traduzione una lingua compresa dalle parti e dalla stessa Commissione.

La Commissione disciplinare può limitare o rifiutare la comparizione di un testimone o esperto, o di tutta o parte della testimonianza, se non è ritenuta pertinente.

Dopo la chiusura dell'udienza, le parti non sono autorizzate a fornire prove o conclusioni scritte supplementari salvo che la Commissione disciplinare non decida diversamente.

Se una parte, un testimone, un esperto o un interprete non si presenta all'udienza, la Commissione disciplinare può procedere egualmente e rendere la sua decisione.

### **Supplemento di istruzione**

#### **12.6.007**

La Commissione disciplinare delibera sulla base degli elementi presentati dalle parti. Può tuttavia procedere d'ufficio con misure supplementari di istruzione.

La Commissione disciplinare può in particolare ordinare in qualsiasi momento a una o a più parti di completare ciò che hanno presentato per iscritto, di produrre documenti supplementari o di presentare dichiarazioni di ulteriori testimoni.

Può procedere essa stessa con misure di istruzione (convocazione di testimoni, designazione di un esperto ecc.).

## **§ 5 Prove**

### **Diversi mezzi di prova**

#### **12.6.008**

Le infrazioni possono essere stabilite attraverso una qualsiasi prova affidabile.

In particolare sono mezzi probanti:

- a) i documenti;
- b) i rapporti ufficiali;
- c) le dichiarazioni delle parti;
- d) le dichiarazioni dei testimoni;
- e) le registrazioni audio o video;
- f) i pareri degli esperti;
- g) ogni altra prova pertinente per il caso si specie.

### **Constatazione dei Commissari**

#### **12.6.009**

Le constatazioni dei commissari riportate nei rapporti e processi verbali hanno forza probante salvo prova contraria.

### **Libera valutazione della prova**

#### **12.6.010**

La Commissione disciplinare valuta liberamente le prove. Potrà prendere in considerazione in particolare il comportamento delle parti, per esempio la mancata ottemperanza ad una convocazione personale, il rifiuto di rispondere ad una domanda della Commissione disciplinare o di produrre i mezzi di prova richiesti.

### **Peso e grado della prova**

#### **12.6.011**

Il peso della prova delle infrazioni alle disposizioni del presente titolo spetta all'UCI. L'UCI dovrà infatti definire la violazione di una disposizione del regolamento UCI al beneficio della Commissione disciplinare.

## **§ 6 Notifica, termini ed entrata in vigore delle decisioni**

### **Principio**

#### **12.6.012**

Salvo disposizione contraria del presente titolo, la Commissione disciplinare fissa i termini del procedimento.

Se una parte non risponde nel termine fissato dalla Commissione disciplinare, questa può tuttavia procedere con l'istruzione della pratica e rendere decisione.

Una volta adita, la Commissione disciplinare non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

### **Notifica**

#### **12.6.013**

Si considera notificata una comunicazione dal momento in cui è stata inviata al destinatario per posta elettronica, salvo decisione diversa della Commissione disciplinare.

Il peso della prova che il destinatario, indipendentemente dalla sua volontà, non è stato in grado di venire a conoscenza di tale comunicazione grava sul destinatario.

Le notifiche possono ugualmente essere indirizzate alla Federazione nazionale del destinatario in questione. Si riterranno ricevute dal destinatario tre giorni dopo l'invio alla Federazione nazionale.

### **Prolungamento dei termini**

#### **12.6.014**

La Commissione disciplinare può, dietro richiesta motivata, prolungare i termini a condizione che la richiesta sia presentata prima della scadenza del termine iniziale fissato dalla Commissione disciplinare o in virtù di questo titolo.

### **Entrata in vigore delle decisioni**

#### **12.6.015**

Salvo specifica precisazione, le decisioni entrano in vigore immediatamente dopo la notifica del dispositivo.

La Commissione disciplinare può decidere di comunicare alle parti il dispositivo della decisione prima della motivazione.

## **§ 7 Spese procedurali**

### **Spese procedurali in caso di chiusura della procedura senza pronuncia di sanzioni.**

#### **12.6.016**

Salvo decisione contraria, le spese di procedimento saranno sopportate dall'UCI in caso di chiusura del procedimento senza pronuncia di sanzioni.

Una parte può essere obbligata a pagare interamente o parte delle spese in caso di chiusura del procedimento quando gli può essere rimproverato di essere all'origine del procedimento o quando essa ne ha reso più difficile lo svolgimento.

### **Spese procedurali in caso di sanzione.**

#### **12.6.017**

Alla parte sanzionata spetta il pagamento delle spese procedurali.

Se sono sanzionate più parti, le spese procedurali saranno ripartite secondo il grado di colpevolezza delle parti.

Le spese procedurali possono essere ridotte a contributo o soppresse secondo le circostanze, in particolare tenendo conto della situazione finanziaria delle parti.

**Indennità di procedimento.**

**12.6.018**

Salvo circostanze eccezionali e a discrezione della Commissione disciplinare, nessuna indennità è attribuita nell'ambito delle procedure davanti alla Commissione disciplinare.

**§ 8 Accettazione delle conseguenze**

**Principio**

**12.6.019**

L'UCI può proporre a tutte le persone o enti che riconoscono i fatti che sono loro contestati l'accettazione delle conseguenze. Questa accettazione costituisce accordo tra UCI e la persona o ente coinvolti, e pone fine al procedimento.

**§ 9 Lingue ufficiali**

**Principio**

**12.6.020**

Il presente titolo esiste nelle due lingue ufficiali dell'UCI, francese e inglese. In caso di discordanza fa fede la versione in francese.

**TABELLA PER FATTI DI CORSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12.4.001**

<b>Disciplina</b>	<b>Prove</b>	
Ciclocross	Campionati del Mondo Elite Coppa del Mondo – Classe 1	Altre prove
Paraciclismo	Campionati del Mondo Giochi Paralimpici Coppa del Mondo	Altre prove
<b>FATTI DI CORSA</b>		
<b>1. Bicicletta</b>		
1.1. Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta non conforme	- divieto di partenza	- divieto di partenza
1.2 Utilizzare in corsa una bicicletta non conforme	- messa fuori corsa o squalifica	- messa fuori corsa o squalifica
1.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta non conforme all'art. 1.3.010 (cfr art. 12.1.013 bis)	- corridore: squalifica - squadra: squalifica	- corridore: squalifica - squadra: squalifica
<b>2. Indumenti e casco</b>		
2.1.1. Presentarsi alla partenza con indumenti non conformi (art. 1.3.033)	- divieto di partenza	- divieto di partenza
2.1.2. Utilizzo in corsa di indumenti non conformi (art. 1.3.033)	- messa fuori competizione o squalifica	- messa fuori competizione o squalifica
2.2 Corridore che si presenta alla partenza senza casco obbligatorio	- divieto di partenza	- divieto di partenza
2.3. Corridore che durante la gara toglie il casco obbligatorio	- messa fuori competizione e 100 CHF	- messa fuori corsa e 50 CHF
<b>3. Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in modo non regolamentare</b>		
3.1. Prove di un giorno	- corridore: 50 CHF	- corridore: 30 CHF
3.2. Prove a tappe	- 1^ infrazione: 50 CHF - 2^ infrazione: 200 CHF - 3^ infrazione: messa fuori corsa	- 1^ infrazione: 30 CHF - 2^ infrazione: 50 CHF - 3^ infrazione: messa fuori corsa
<b>4bis Numero di identificazione riprodotto su supporto diverso da quello fornito dall'organizzatore (art. 1.3.077)</b>	- divieto di partenza	- divieto di partenza

<b>4. Numero di identificazione invisibile o non riconoscibile</b>		
- Prove di un giorno	- corridore: 100 CHF	- corridore: 50 CHF
- Prove a tappe	- 1^ infrazione: 100 CHF - 2^ infrazione: 200 CHF - 3^ infrazione: messa fuori corsa	- 1^ infrazione: 30 CHF - 2^ infrazione: 50 CHF - 3^ infrazione: messa fuori corsa
<b>5. Presa o consegna irregolare di un capo di abbigliamento</b>	- corridore: 50 CHF - direttore sportivo: 200 CHF	- corridore: 30 CHF - direttore sportivo: 100 CHF
<b>6. Aiuto materiale irregolare ad un corridore di altra squadra</b>	per ogni corridore coinvolto:	per ogni corridore coinvolto:
8.1 Prove di un giorno	- messa fuori competizione e 200 CHF	- messa fuori competizione e 100 CHF
8.2 Prove a tappe	- 200 CHF per infrazione e rispettivamente - 2' - 5' - 10' di penalizzazione e messa fuori competizione alla 4° infrazione - tutti gli altri tesserati: 200 CHF	- 100 CHF per infrazione e rispettivamente - 2' - 5' - 10' di penalizzazione e - messa fuori competizione alla 4° infrazione - tutti gli altri tesserati: 50 CHF
<b>7. Lancio all'americana</b>	per ogni corridore coinvolto:	per ogni corridore coinvolto:
7.1 Fra compagni di squadra	- 200 CHF	- 100 CHF
7.1.1 Prove di un giorno	- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 200 CHF e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte	- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 100 CHF e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte
7.1.2. Prove a tappe	- 200 CHF e 10" per infrazione. - in caso di infrazione nell'ultimo km della tappa: 200 CHF e 30" e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte	- 100 CHF e 10" per infrazione. - in caso di infrazione nell'ultimo km della tappa: 100 CHF e 30" e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte
7.2 Fra non compagni di squadra		
7.2.1 Prove di un giorno	- messa fuori competizione e 200 CHF	CHF- messa fuori competizione e 100 CHF
7.2.2. Prove a tappe	- 200 CHF e 1' - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione	- 100 CHF e 1' - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione
<b>8. Sprint</b>		
8.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando un pericolo per gli altri corridori		
8.1.1 Prove di un giorno	- squalifica e 200 CHF	- squalifica e 100 CHF

8.1.2. Prove a tappe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei punti attribuiti al primo posto della tappa, 200 CHF e 30" in classifica generale</li> <li>- 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei punti attribuiti al primo posto della tappa, 200 CHF e 1' in classifica generale</li> <li>- 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200 CHF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 100 CHF e 30" in classifica generale</li> <li>- 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 100 CHF e 1' in classifica generale</li> <li>- 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200 CHF</li> </ul>
8.2 Sprint irregolare		
8.2.1 Prove di un giorno	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 100
8.2.2. Prove a tappe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200 CHF</li> <li>- 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto della tappa e 200 CHF</li> <li>- 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200 CHF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 50 CHF</li> <li>- 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto della tappa e 100 CHF</li> <li>- 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200 CHF</li> </ul>
	Inoltre, il collegio dei commissari può, nei casi particolarmente gravi, comminare la messa fuori competizione ed un'ammenda di 200 CHF alla prima infrazione.	
8.3 Presa della maglia		
8.3.1. Prove di un giorno	- corridore: 200 CHF	- corridore: 50 CHF
8.3.2. Prove a tappe	- 200 CHF e 10" per infrazione	- 50 CHF e 10" per infrazione
8.3.3. Nell'ultimo km della prova	- squalifica e 200 CHF	- squalifica e 100 CHF
8.3.4. Nell'ultimo km di una tappa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: 200 CHF e 20"</li> <li>- 2^ infrazione: 200 CHF e messa fuori competizione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1^ infrazione: 100 CHF e 20"</li> <li>- 2^ infrazione: 100 CHF e messa fuori competizione</li> </ul>
<b>9. Spinta</b>		
9.1 Slancio da vettura, moto, corridore	corridore:	corridore:
9.1.1. Prove di un giorno	- 50 CHF per infrazione	- 30 CHF per infrazione
9.1.2. Prove a tappe	- 50, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punto e 10" per infrazione	- 30 CHF e 10" per infrazione
9.2 Spinta tra compagni di squadra	ogni corridore coinvolto:	ogni corridore coinvolto:
9.2.1. Prove di un giorno	- 50 CHF per infrazione	- 30 CHF per infrazione
9.2.2. Prove a tappe	- 50 CHF e 10" per infrazione	- 30 CHF e 10" per infrazione
9.3 Spinta data ad un corridore di un'altra squadra	Corridore che da la spinta:	Corridore che da la spinta:
9.3.1. Prove di un giorno	- 200 CHF e messa fuori competizione	- 50 CHF e messa fuori competizione
9.3.2. Prove a tappe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 e 10" di penalizzazione</li> <li>- messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione</li> <li>- altri tesserati: 200 CHF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 CHF e 10" di penalizzazione</li> <li>- messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione</li> <li>- altri tesserati: 200 CHF</li> </ul>

9.4. Spinta da uno spettatore	- corridore: 20 CHF	- corridore: ammonizione
<b>10. Ostruzione volontaria ad un corridore o ad una vettura di una squadra</b>	corridore:	corridore:
10.1 Prove di un giorno	- 200 CHF e messa fuori competizione	- 50 CHF e messa fuori competizione
10.2 Prove a tappe	- 200 CHF e 10" - 200 CHF e messa fuori competizione alla 2^ infrazione - in caso di infrazione nell'ultimo km di una tappa: 200, 30" e declassamento all'ultimo posto della tappa - in caso d'infrazione nell'ultima tappa ed in caso di infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: 200 CHF e messa fuori competizione - altri tesserati: 1.000 CHF	- 50 CHF e 10" - 50 CHF e messa fuori competizione alla 2^ infrazione - in caso di infrazione nell'ultimo km di una tappa: 100, 30" e declassamento all'ultimo posto della tappa - in caso d'infrazione nell'ultima tappa ed in caso di infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: 100 CHF e messa fuori competizione - altri tesserati: 200 CHF
<b>11. Aiuto non autorizzato durante un arrivo in circuito</b>	corridori coinvolti:	corridori coinvolti:
11.1 Prove di un giorno	- 200 CHF e messa fuori competizione	- 100 CHF e messa fuori competizione
11.2 Prove a tappe	- 200 CHF e declassamento all'ultimo posto della tappa - 200 CHF e messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso dell'ultima tappa o in caso di seconda infrazione	- 100 CHF e declassamento all'ultimo posto della tappa - 100 CHF e messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso dell'ultima tappa o in caso di seconda infrazione
<b>12. Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver completato tutto il percorso in bicicletta, ripresa della corsa dopo essere salito su di un veicolo o su una moto</b>	- corridore: 200 CHF e messa fuori competizione	- corridore: 100 CHF e messa fuori competizione
<b>12bis. Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso</b>	- corridore: 200 CHF e/o messa fuori competizione	- corridore: 100 CHF e/o messa fuori competizione
<b>13. Deviazione involontaria dal percorso traendo un vantaggio</b>	- prova contro il tempo: 20" di penalizzazione - prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo della tappa - prova di un giorno: messa fuori competizione	- prova contro il tempo: 20" di penalizzazione - prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo - prova di un giorno: messa fuori competizione
<b>14. Attraversamento di un passaggio a livello chiuso</b>	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
<b>15. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre differenti</b>	ogni corridore coinvolto:	ogni corridore coinvolto:
15.1 Prove di un giorno	- 200 CHF e messa fuori competizione	- 100 CHF e messa fuori competizione
15.2 Prove a tappe	- 200 CHF e 10" di penalizzazione e - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: 200 CHF e messa fuori competizione	- 100 CHF e 10" di penalizzazione e - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: 100 CHF e messa fuori competizione
<b>16. Rifornimento non autorizzato</b>		
16.1 Prove di un giorno		
- nei primi 50 km - negli ultimi 20 km	- corridore: 200 CHF - corridore: 1000 CHF - altri tesserati: 1.000 CHF	- corridore: 50 CHF - corridore: 150 CHF - altri tesserati: 150 CHF



16.2 Prove a tappe - nei primi 50 km - negli ultimi 20 km	- 200 CHF - 200 CHF e 20" per infrazione - 1.000 CHF alla 3 <sup>a</sup> infrazione - altri tesserati: 1.000 CHF	- 50 CHF - 50 CHF e 20" per infrazione - 150 CHF alla 3 <sup>a</sup> infrazione - altri tesserati: 150 CHF
<b>17. Rifornimento irregolare</b>	- corridore: 50 CHF per infrazione - altri tesserati: 200 CHF per infrazione	- corridore: 20 CHF per infrazione - altri tesserati: 50 CHF per infrazione
<b>18. Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli in corsa</b>	- conducente del veicolo: 200 CHF	- conducente del veicolo: 100 CHF
<b>19. Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale</b>	- corridore: 50 CHF - altri tesserati: 100 CHF	- corridore: 20 CHF - altri tesserati: 50 CHF
<b>20. Mancato rispetto delle disposizioni della Direzione di gara o dei Commissari</b>	- corridore: da 30 CHF a 100 CHF - altri tesserati: da 100 CHF a 200 CHF	- corridore: da 20 CHF a 100 CHF - altri tesserati: da 50 CHF a 200 CHF
<b>21. Ingiurie, minacce, comportamento scorretto</b>	ogni tesserato: da 50 CHF a 200 CHF	ogni tesserato: da 50 CHF a 200 CHF
<b>22. Vie di fatto</b>		
22.1 Tra corridori	- 200 CHF per infrazione + 1' di penalizzazione nelle prove a tappe - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave	- 100 CHF per infrazione + 1' di penalizzazione nelle prove a tappe - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave
22.2 Verso ogni altra persona	- corridore: messa fuori competizione e 200 CHF - altri tesserati: 5.000 CHF	- corridore: messa fuori competizione e 100 CHF - altri tesserati: 1.000 CHF
<b>23. Furto di cibo, bevande o altri beni durante la gara</b>	- ogni tesserato: 1.000 CHF	- ogni tesserato: 300 CHF
<b>24. Uso di un recipiente in vetro</b>	- ogni tesserato: 50 CHF	- ogni tesserato 30 CHF
<b>25. Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto. Lancio di un oggetto tra il pubblico</b>	- ogni tesserato: 100 CHF - altre infrazioni durante la stessa corsa: da 200 CHF a 500 CHF (la sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può essere identificato individualmente)	- ogni tesserato: 60 CHF - altre infrazioni durante la stessa corsa: da 100 CHF a 150 CHF (la sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può essere identificato individualmente)
<b>26. Lancio di un oggetto in vetro</b>	- ogni tesserato: messa fuori competizione e 100 CHF	- ogni tesserato: messa fuori competizione e 50 CHF
<b>27. Ripassare sulla linea d'arrivo nel senso di marcia della corsa indossando ancora il dorsale</b>	- corridore: 30 CHF	- corridore: ammonizione
<b>28. Mancata partecipazione alle cerimonie protocollari:</b> - Prove UCI WorldTour e di Coppa del Mondo  - Tutte le altre prove	- corridore: 200 CHF, soppressione dei premi e dei punti "Coppa del Mondo" vinti nella prova stessa  - corridore: 200 CHF e soppressione dei premi	- corridore: 100 CHF e soppressione dei premi

<b>PROVE DI CICLOCROSS</b>		
<b>29.1 Cambio di materiale non regolamentare</b>	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
<b>29.2 Passaggio al box senza cambio di materiale</b>	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
<b>30. Corridore che non rispetta l'ordine di partenza previsto dall'art. 5.1.043</b>	- 100 CHF	- 100 CHF
<b>31. Corridore che continua la corsa dopo essere stato doppiato nel caso dell'art. 5.1.051</b>	- 100 CHF	- 100 CHF
<b>32. Rifornimento irregolare</b>	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.11; 1.10.13; 7.03.14; 16.06.14; 1.01.15; 1.07.15; 1.01.16; 1.01.17; 1.07.17; 1.01.19; 11.02.20; **12.06.20**)

## CAPITOLO 7: PROCEDIMENTO – COLLEGIO ARBITRALE

### § 1 Generalità

#### 12.7.001

Salvo disposizione contraria, il Collegio arbitrale dell'UCI (da questo momento Collegio Arbitrale) decide su ogni controversia tra tesserati e/o di persone e/o di entità assoggettate all'applicazione degli statuti e dei regolamenti dell'UCI quando una controversia verta sulla loro applicazione o interpretazione.

*(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)*

#### 12.7.002

Il procedimento è istruito su richiesta

*(testo modificato al 1.01.10)*

#### 12.7.003

(articolo abrogato il 1.01.10)

#### 12.7.004

Le controversie tra Federazioni nazionali sono sottoposte al TAS, conformemente all'articolo 75 dello statuto dell'UCI.

*(testo modificato il 1.01.10)*

#### 12.7.005

I tesserati e gli altri assoggettati agli statuti e regolamenti dell'UCI sottoporranno ogni controversia e contestazione alle autorità previste da questi stessi statuti e regolamenti.

Ogni persona, organizzazione o autorità che non avrà in tempo utile dato completa esecuzione alla decisione intervenuta sarà sospesa con pieno diritto fino a quando la decisione non sarà completamente eseguita.

*(testo modificato al 1.07.00)*

#### 12.7.006

Ogni ricorso di fronte alle giurisdizioni ordinarie è irricevibile se non sono stati esauriti tutti i ricorsi previsti dagli statuti e regolamenti dell'UCI.

#### 12.7.007

Qualsiasi controversia intentata contro l'UCI davanti ad un tribunale sarà portata esclusivamente dinanzi al tribunale competente del Cantone ove ha sede l'UCI, anche in caso di un'azione di intervento o di garanzia. Il richiedente non potrà avvalersi di alcuna connessione.

### § 2 Collegio arbitrale dell'UCI

#### Competenza

#### 12.7.008

Salvo disposizione contraria, il Collegio arbitrale decide su:

- a) ogni controversia tra tesserati e/o di persone e/o di entità assoggettate all'applicazione degli statuti e dei regolamenti dell'UCI quando una controversia verta sulla loro applicazione o interpretazione.
- b) ogni altra controversia di natura contrattuale tra le stesse parti per quanto queste ultime siano in rapporto con lo sport ciclistico e quando le parti non abbiano espressamente concordato un differente sistema di risoluzione della controversia. Ciò si applica in particolare al contratto tra corridori e squadre. In caso di dubbio la competenza del Collegio arbitrale sarà presunta.

Le competenze della Commissione delle licenze e del Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS) sono riservate.

*(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)*

#### **12.7.009**

Il Collegio arbitrale non è competente in materia disciplinare, in materia di doping, in materia di sicurezza e condizioni dello sport ed in materia di campionati del mondo e giochi olimpici.

#### **12.7.010**

Il Collegio arbitrale si impegna a risolvere le controversie in via di conciliazione laddove ciò sia possibile. In questo contesto, l'arbitro unico o la formazione può, in ogni momento, applicare le misure appropriate.

L'arbitro unico o la formazione può, in qualsiasi momento, decidere di risolvere la controversia conformemente al regolamento di procedura del Collegio arbitrale.

Ogni transazione tra le parti può essere oggetto di una decisione emanata dal Collegio arbitrale.

*(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10; 1.01.16)*

#### **Procedura**

Regolamento di procedura del Collegio arbitrale

*(numerazione modificata!)*

#### **Composizione della formazione**

#### **12.7.011**

Fatte salve le disposizioni seguenti, le questioni presentate di fronte al Collegio arbitrale sono trattate da una formazione di tre membri.

Un membro è designato dalla parte ricorrente, un altro membro è designato dalla parte convenuta. Il presidente della formazione è designato dal presidente del Collegio arbitrale.

La designazione della parte ricorrente deve essere enunciata nella domanda di richiesta e quella della parte convenuta entro il termine fissato dal presidente del Collegio arbitrale. In mancanza, la designazione è fatta dal presidente del Collegio arbitrale.

In caso di pluralità di parti ricorrenti o convenute, la designazione è fatta di comune accordo tra le relative parti (ricorrenti e/o rispettivamente convenute). In mancanza di accordo e di comunicazione del nome dell'arbitro designato nel termine a tale effetto imperativo, la designazione è fatta dal presidente del Collegio arbitrale.

Se il presidente ha nominato un membro della formazione, non può a sua volta farne parte.

Il presidente può delegare ad una persona designata in conformità con il successivo art. 12.7.012 gli altri compiti che gli sono attribuiti dal regolamento di procedura.

*(testo modificato al 1.01.10)*

#### **12.7.012**

I membri sono designati dal Comitato Direttivo dell'UCI.

*(testo modificato al 1.01.10)*

#### **12.7.013**

La formazione sarà costituita da un solo membro nei casi seguenti:

- con l'accordo delle parti. In questo caso, l'arbitro unico è designato d'intesa tra le parti o, in mancanza di intesa su questo punto, dal presidente del Collegio arbitrale, in ogni caso, tra le persone designate in conformità con l'art. 12.7.012
- su decisione del presidente del Collegio arbitrale (in particolare nel caso di questioni urgenti o di controversie il cui valore sia inferiore a CHF 50.000)

Salvo accordo con la controparte, l'arbitro unico non può avere la stessa nazionalità di una delle parti. A tal proposito, l'UCI è considerata una parte senza nazionalità.

Il riferimento al "presidente della formazione" o alla "formazione" nel presente capitolo include non solo il "presidente della formazione" di tre arbitri di una formazione completa di tre membri ma anche, se del caso, il membro unico, come nel caso dell'arbitro unico.

*(testo modificato al 1.01.10)*

#### **12.7.014**

Ogni arbitro che abbia un interesse personale in una causa deve autoescludersi.

#### **12.7.015**

Ogni disputa concernente la composizione della formazione è risolta dal presidente del Collegio arbitrale o, se si tratta della sua persona, da un suo sostituto.

*(testo modificato al 1.01.10)*

## **Presentazione e preparazione**

### **12.3.016**

Ogni questione è presentata con una richiesta contenente:

- i. nome e cognome o denominazione del ricorrente
  - ii. indirizzo completo del domicilio o della sede del ricorrente
  - iii. se del caso, il domicilio eletto al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura
  
  - iv. l'oggetto della richiesta
  - v. la parte o le parti contro la quale (o le quali) la domanda è presentata con il suo/loro indirizzo/i completo/i
  - vi. il motivo della richiesta
  - vii. la firma del ricorrente
  - viii. il dettaglio della documentazione allegata alla richiesta
- Quanto menzionato ai punti i, ii, iv, v, e vi è obbligatorio pena la nullità della richiesta.

*(testo modificato al 1.01.10)*

### **12.7.017**

La richiesta deve essere indirizzata al Collegio arbitrale ed inviata alla sede dell'UCI.

La segreteria dell'UCI invia una copia della richiesta e dei documenti ad essa allegati ad ogni parte convenuta.

*(testo modificato al 1.01.10)*

### **12.7.018**

Il presidente della formazione o, in caso di urgenza, il presidente del Collegio arbitrale fissa i termini entro i quali le parti convenute devono depositare la loro memoria in risposta ed i loro documenti.

Per il resto, il presidente della formazione gestisce la procedura. Se del caso, autorizza altri scambi di scritti e ne fissa i relativi termini.

Le memorie ed i documenti depositati al di fuori dei termini fissati sono scartati dai dibattimenti, salvo accordo di tutte le parti o decisione del presidente della formazione.

*(testo modificato al 1.01.10)*

### **12.7.019**

Ogni parte deve inviare le sue memorie ed i suoi documenti, così come ogni altra comunicazione, alla segreteria del Collegio arbitrale, a ciascuno dei membri della formazione e ad ogni altra parte in causa.

*(testo modificato al 1.01.10)*

### **12.7.020**

La parte che vuol fare ascoltare testimoni o esperti deve comunicarne l'identità al più tardi all'interno della sua ultima memoria. Essa vigilerà sulla convocazione di tali persone.

In questo caso, le altre parti hanno automaticamente il diritto di far ascoltare altri testimoni o esperti. Se la loro ultima memoria è già stata depositata, essi comunicheranno l'identità delle persone da ascoltare nel più breve tempo possibile.

### **12.7.021**

La formazione può ordinare ogni tipo di istruttoria.

### **12.7.022**

La parte che rinuncia al deposito di una memoria, ad una istruttoria o ad un'udienza lo comunicherà nel più breve tempo possibile.

## **Udienza**

### **12.7.023**

Il presidente della formazione fissa il luogo e la data dell'udienza in cui saranno ascoltate le parti così come, se del caso, gli esperti ed i testimoni.

La convocazione all'udienza è fatta a mezzo fax o con lettera raccomandata.

Una decisione può essere presa senza un'udienza se le parti concedono il loro accordo al riguardo. Anche in assenza di un tale accordo e se le circostanze lo giustificano, la formazione può decidere di adottare una decisione senza udienza sulla base degli scritti. La decisione è presa dopo consultazione delle parti.  
(testo modificato al 1.01.10)

**12.7.024**

Di norma, le udienze hanno luogo presso la sede dell'UCI ad Aigle. Tuttavia essere possono tenersi in un luogo differenziato su decisione della formazione. Durante l'udienza la formazione può farsi assistere da un cancelliere che non partecipa alla deliberazione.  
(testo modificato al 1.01.10)

**12.7.025**

Le udienze sono pubbliche, salvo decisione contraria della formazione su richiesta di una delle parti.

**12.7.026**

Ogni parte ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra persona di sua scelta. Su richiesta, il rappresentante dovrà giustificare i suoi poteri per iscritto. Ogni parte sarà ascoltata così come i testimoni e gli esperti convocati.  
(testo modificato al 1.01.10)

**Mancata partecipazione alla procedura**

**12.7.027**

Il fatto che una parte, debitamente informata, non partecipi alla procedura non impedisce alla formazione di procedere. Questo è in particolare il caso in cui la o le parti convenute non depositino le memorie o non si presentino.  
(testo modificato al 1.01.10)

**Sentenza**

**12.7.028**

La decisione è emessa nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dei dibattimenti. E' presa a maggioranza dei voti. Essa cita il nome dei membri che hanno deliberato. L'originale della decisione è firmato dal presidente della formazione.  
(testo modificato al 1.01.10)

**12.7.029**

La decisione è datata e motivata. Tuttavia la formazione può emettere il dispositivo della sua decisione immediatamente dopo la sua deliberazione e comunicarne successivamente le motivazioni.

**12.7.030**

Una copia della decisione è inviata ad ogni parte. L'originale è depositato presso la segreteria dell'UCI.

**Spese**

**12.7.031**

La decisione contiene i costi del procedimento che comprendono in particolare gli onorari dei membri della formazione.

**12.7.032**

Le spese del procedimento – fissate dalla segreteria – saranno in carico alle parti secondo una ripartizione fissata dalla formazione. La ripartizione tiene conto principalmente dell'esito del procedimento ma anche dell'insieme delle circostanze. Una parte può essere condannata ad una partecipazione nelle spese della parte avversa. All'inizio o nel corso della procedura possono essere chiesti alle parti anticipi sulle spese. Se la o le parti ricorrenti non verseranno le spese richieste nel termine fissato, un ultimo termine può essere fissato per il pagamento in mancanza del quale la richiesta sarà considerata come ritirata. Se sono richiesti anticipi in relazione ad un'istruttoria richiesta dalle parti, non si procederà con tale atto se gli anticipi non sono versati.  
(testo modificato al 1.01.10)

### **Lingua del procedimento**

#### **12.7.033**

La richiesta è obbligatoriamente redatta in francese o in inglese. La lingua della richiesta sarà la lingua del procedimento, salvo accordo contrario tra le parti o decisione della formazione. Ogni atto del procedimento sarà pertanto redatto in questa lingua, sotto pena di nullità.  
*(testo modificato al 1.01.10)*

#### **12.7.034**

La formazione può ordinare la traduzione dei documenti redatti in una lingua diversa dal francese o dall'inglese.  
*(testo modificato al 1.01.10)*

#### **12.7.035**

Durante le udienze, le parti possono utilizzare una lingua diversa da quella del procedimento purché assicurino un servizio di interpretariato di cui sopporteranno i costi.  
*(testo modificato al 1.01.10)*

### **Ricorso**

#### **12.7.037**

Le decisioni del Collegio arbitrale sono suscettibili di un appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna. L'appello deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della decisione motivata.  
*(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)*